

Adunanza del 31 gennaio 1920

Presiede il Vice Presidente.

Sono presenti i Consiglieri Rosmini e Verardo.

1. Dimissioni d'ufficio del commesso Ortolani Lascario.

Udite le comunicazioni del Vice Presidente, Considerato che il commesso Ortolani Lascario, assente dal servizio fino dal 3 corrente, non ha dato di sé alcuna notizia, e che consta avere egli trovato diversa occupazione,

A sensi dell'articolo 32 del Regolamento interno,

Il Comitato delibera di dichiararlo dimissionario d'ufficio a decorrere dal 1° gennaio corrente.

2. Aspettativa alla applicata signorina Cavernarini per ragione di matrimonio.

Udite le comunicazioni del Vice Presidente,

Considerato che la applicata di ruolo signorina Cavernarina Clotilde, in servizio presso l'Istituto dal 7 Gennaio 1913, dovrà

prottimamente contrarre matrimonio;

In analogia con quanto è stato disposto in altri casi consimili,

Il Comitato delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione:

a) che sia concesso alla predetta signorina un periodo di aspettativa per ragioni di famiglia dal 1° febbraio al 30 giugno p.v. a sensi dell'articolo 47 del Regolamento interno;

b) che le sia corrisposta la indennità di cui all'articolo 41 del Regolamento interno nella misura corrispondente alla durata del servizio prestato presso l'Istituto e cioè dalla data della assunzione fino al 31 gennaio corrente, qualora entro il 30 giugno p.v. essi provi l'arresto del matrimonio con la produzione di certificati dello stato civile.

3. Assicurazione collettiva "Impiegati della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato.

Udate le comunicazioni del Vice Presidente,

Il Comitato delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione che sia accolta

la richiesta della Direzione Generale delle ferrovie dello Stato per la stipulazione di una assicurazione temporanea intesa a facilitare ai propri impiegati la sottoscrizione del II Fido Nazionale, garantendo in caso di morte dello impiegato sottoscrittore la conseguenza immediata agli eredi dei titoli impegnati con speciali modalità di pagamento rateale stabilite dalla Direzione Generale medesima.

Le basi della operazione da autorizzare sono le seguenti:

a) garanzia delle rate rimaste a scadere per sottoscrizioni da scontarsi con rate mensili di £ 10, pagabili a cominciare dal mese di febbraio anno corrente;

b) garanzia delle rate rimaste a scadere per sottoscrizioni da scontare con rate mensili di £ 5 pagabili a cominciare dal mese di febbraio anno corrente;

c) garanzia delle rate rimaste a scadere per sottoscrizioni da scontare con rate mensili di £ 10 pagabili a cominciare dal mese di luglio anno corrente;

Taggi di premio;

Per la garanzia di cui alla lettera a):

l'1% (nominale) per sottoscrittori di età non superiore ad anni 55; l'1.50% per sottoscrittori di età fra 56 e 62 anni;

Per la garanzia di cui alla lettera b): l'1.50% per sottoscrittori di età non superiore ad anni 55, ed il 3.50% per sottoscrittori di età fra 56 e 62 anni;

Per la garanzia di cui alla lettera c): il 2% per sottoscrittori di età non superiore ad anni 55, ed il 4% per sottoscrittori di età variabile da 56 a 62 anni.

Le assicurazioni da stipulare dovranno riferirsi a capitali non superiori alle £ 2.000 nominali; per somme superiori l'Istituto si riserva di accettare o no le proposte dopo opportuno esame.

A. Assicurazione temporanea decrescente Sari Deste. Liquidazione.

Udite le comunicazioni del Vice Presidente,

Ritenuto che il 16 luglio 1919 la Banca Popolare di Sarzano presentava proposta per assicurazione temporanea a capitale decrescente (cessione quinto stipendio) per £ 990 decrescenti mensilmente di £ 16.50 sulla vita

dello spassino municipale di Roma Lari Presti;

Che la polizza fu emessa il 23 luglio, e il 4 agosto consegnata alla Banca contraente a mezzo della Agenzia Generale di Roma;

Che, per quanto emessa il 23 luglio, la polizza aveva effetto soltanto dal 1° settembre successivo, ma di ciò non fu data notizia al Municipio di Roma il quale, ricevuta comunicazione della avvenuta emissione, versava al Lari la somma in corrispettivo della cessione;

Che il 25 agosto il Lari cessava di vivere, e la Banca faceva richiesta di liquidazione del sinistro;

Considerato che la Banca mancò evidentemente di diligenza nel non constatare, all'atto del ritiro della polizza, la data di decorrenza della assicurazione; mentre - per quanto riguarda il fatto dell'Istituto - lo avere stabilito una decorrenza così lontana dalla data di emissione, se è fuori di ogni consuetudine per i contratti di assicurazione normali, dipende nel caso in esame da accordi che l'Ufficio IV fino dal 1913 ha preso con gli Istituti sovventori per le polizze temporanee Decrescenti, emendosi convenuto di emettere con decorrenza dal 1° del mese successivo

vo le polizze stipulate prima del 20 del mese precedente, e con effetto dal 1° del secondo mese quelle stipulate dopo il giorno 20; e ciò perché gli Istituti abbiano tempo di provvedere alla stipulazione del contratto di cessione, e ai relativi incumbenti;

Considerato che al Municipio di Roma fu data comunicazione soltanto della emissione della polizza, senza indicare la data di decorrenza del rischio. L'Ufficio VI si giustifica afferendo che tale comunicazione non fatta, per preghiera del Municipio stesso, soltanto per uso interno della Ragioneria del Comune, perché essa possa predisporre le sue scritturazioni nei riguardi dei molti cedenti;

Ritenuto ad ogni modo che l'esito di un eventuale giudizio non può ritenersi sicuro; e che, data l'esiguità della somma assicurata, e tenuto conto dei continui rapporti che l'Istituto ha col comune di Roma dal quale l'assicurato dipendeva, non conviene allo Istituto coniare l'idea di una lite;

Il Comitato delibera di autorizzare la liquidazione del sinistro, col pagamento alla Banca Spolare contrattante delle £ 990 assicurate sulla vita del Larri.

5. Proposta di corresponsione di interessi per il ritardo nel pagamento di capitale per rescissione di contratto (polizza New-York - On.® Ferri).

Il Vice Presidente riferisce che l'On. Ferri unico ha chiesto di rescindere, come ne ha pieno diritto, un contratto d'assicurazione stipulato con la New York, chiedendo il pagamento delle \$ 32.400 che, a favore delle condizioni di polizza, costituiscono il valore del contratto al 31 dicembre 1919. Egli però non può, a causa di un vincolo esistente, presentare i documenti necessari perché l'Istituto paghi la somma dovuta e, dovendo ottenere dal Tribunale un decreto di vincolo, nell'ipotesi che la pratica possa andare per le lunghe, chiede all'Istituto la corresponsione degli interessi per l'eventuale ritardo, e propone anche varie combinazioni.

Sorge quindi la questione se l'Istituto debba o meno corrispondere detti interessi.

Alle condizioni di polizza, circa la liquidazione dopo decesso è detto che la Compagnia e quindi l'Istituto "avrà" per il pagamento un termine di 60 giorni computabile dal dì in cui le furono consegnati i documenti che giustificano la morte e le sue cause, nonché i diritti di coloro che chie-

Dopo i pagamenti.

Per quanto riguarda invece il pagamento del valore per rescissione le condizioni di polizza nulla dicono: solo si stabilisce che il beneficiario (che nel caso in esame è altresì contraente) dovrà notificare alla Compagnia la volontà di rescindere il contratto nei 30 giorni della notifica dei risultati dall'accumulazione.

In tale stato di cose è possibile applicare, per analogia, la condizione che riguarda il pagamento dopo decesso a quella per rescissione?

L'ufficio competente ritiene di no; Si intende, a suo avviso, che la Compagnia abbia stabilito un termine (nel caso 60 giorni) per gli accertamenti in conseguenza del sinistro: perché, com'è noto, tali accertamenti che possono anche portare alla conseguenza della contestazione del sinistro, richiedono spesso indagini complicate e non brevi. Così che, sino a che tali indagini non sieno compiute, l'assicurato non si può considerare debitore liquido della somma assicurata. Ma, nel caso della rescissione non è così: la Compagnia non avendo alcuna indagine da fare per accertare se deve pagare e meno e a chi deve pagare.



Nel caso della rescissione il debito della Compagnia è certo e liquido e ne è, nel contratto fissata anche la scadenza: l'esercizio del diritto da parte del beneficiario è soltanto subordinato alla condizione che egli chieda di esercitarlo alla Compagnia entro i 30 giorni dalla notifica dei risultati dell'accumulazione.

In tale stato di cose evidentemente l'Istituto può rifiutarsi di pagare se ci sono vincoli che costituiscono un impedimento; ma poiché il debito è certo e liquido e ne è anche determinata la scadenza, non vi è dubbio che esso, ove non voglia liberarsi di ogni noia chiedendo di depositare la somma, sia tenuto al pagamento degli interessi legati a favore dell'arrente diritto e cioè, nel caso, dell'On. Ferri.

Ritiene pertanto l'Ufficio che converrebbe mettersi d'accordo con l'On. Ferri per un saggio di interesse che possa riuscire conveniente così allo assicurato come allo Istituto.

Il Comitato,
udite le comunicazioni del Vice Presidente,
ravvisa l'opportunità che su la prospettata questione sia sentito il parere della Avv.

catura Erariale.

6. Onorarii dei medici fiduciari della Agenzia Generale di Alessandria d'Egitto.

Il Vice Presidente riferisce che l'Agenzia Generale di Alessandria d'Egitto, nello esporre le laguane dei sanitari incaricati delle visite mediche degli assicurandi per il trattamento loro usato dallo Istituto, laguane premeamente giustificate dalla altezza dei costi, che riducono ad un importo modestissimo gli onorarii liquidati, rivolge premure perche ai medici fiduciari dell'Egitto sia usato trattamento pari a quello praticato dalle Societa' private, ossia di 100 piastre a visita.

L'Ufficio III e di parere che ai sanitari dell'Egitto debbansi corrispondere le accennate 100 piastre per visita, le quali, per non essere intralci alla Contabilita', potrebbero essere convertite in £ 50, italiane per le assicurazioni di capitali da £ 20.000 in su, e che possa gravarsi l'assicurato, per assicurazioni inferiori alle £ 19.999 di capitale; di £ 25 come spese di polizza.




Il Comitato, udite le comunicazioni del Vice Presidente, delibera di accogliere il parere dell'Ufficio III.

7. Assicurazione collettiva del personale della Società Filatura Cascani di seta di Milano.

Udit. le comunicazioni del Vice Presidente, Il Comitato delibera di proporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione il progetto di assicurazione collettiva del personale dipendente dalla Società "Filatura Cascani di seta" di Milano, in categoria mista a premio annuo, con lo sconto del 3% sui premi normali, l'abbuono degli eventuali sovrappremi professionali, e la provvigione alla Agenzia Generale pari al 60% di quella normale.

Dopo di che il Vice Presidente toglie la seduta.

Visto. Il Presidente


p. Il Comitato Permanente
 Il Vice Presidente
 G. Magagnoli

Il Consigliere Seg.^{rio} estensore
